



TRIBUNALE DI VELLETRI
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

VERBALE DI PIGNORAMENTO MOBILIARE

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO
☐ MANCATO

L'anno 20 2025 il giorno 4 SET. del mese di SETTEMBRE

In INCENZANO DI ROMA via viale alle ore 16.52

Sulla istanza di ---

Elett.te dom.to in CORA presso l'avv. ---

CONTRO

PREMESSO che:

- l'istante è creditore in virtù di:

DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CORO

titolo esecutivo a norma di legge, ritualmente notificato.

- l'atto di precetto notificato nelle forme di legge al debitore in data 10/06/2025,
con il quale è stato intimato il pagamento entro e non oltre dieci giorni, termine
previsto dall'art.482 c. p. c. della complessiva somma di € 5066,70
e spese, oltre alle successive, è rimasto inevaso.

Tanto premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio all'intestato Ufficio,
munito del/i titolo/i esecutivo/i innanzi indicato/i e del precetto, mi sono recato
all'indirizzo sopra indicato per chiedere ai sensi dell'art. 494 c. p. c. l'immediato
pagamento della somma precettata e spese successive ed in difetto procedere ad
esecuzione mobiliare nei modi di legge.

Qui giunto ho rinvenuto il Sig. di penna

per tale qualificatosi, al quale ho reso nota la mia qualifica, lo scopo del mio accesso e al
quale ho chiesto l'immediato pagamento di quanto dovuto.

Lo stesso ha risposto:

Mod.E n. 1143

Mod.F n. ---

Mod.C n. 5031

SPECIFICA

UNEP - VELLETRI

Cr. C/0/5037
E/0/1143

NON URGENTE

Diritti	€ 6,71
Trasferte	€ 20,92
10%	€ 2,09
Spese Postali	€ 0,00
Trasf. Avvisi	€ 0,00
10% Avvisi	€ 0,00
Spese Avvisi	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
Varie	€ 0,00

TOTALE € 29,72

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 08/07/25

Data Sc. 17/09/25

L'Ufficiale Giudiziario

Li 4 SET. 2025
10% VERSATO IN MODO
VIRTUALE
L'UFF. GIUD.
TRIBUNALE DI VELLETRI
Dr. Alessandro Lorenzi
Ufficiale Giudiziario

Considerata tale risposta come mancato pagamento e facendo salvo al debitore e a terzi ogni diritto, ragione ed azione da far valere in opportuna e competente sede, previa ingiunzione ai sensi dell'articolo 492 c. p. c. diretta al debitore / alla persona qui trovata di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra, i beni assoggettati alla espropriazione ed i frutti di essi, ho sottoposto a pignoramento quanto segue:

1) Cuccine professionali con dieci fuochi e due prestre
per cottura carne e pesce piatti compresi di coppe
espresso del valore di € 8000,00 salvo stima
L'ammontare complessivo dei beni pignorati è
però di € 8000,00 sempre salvo stima.
Nel frattempo, mi confermo telefonicamente presso il
Telefono del dipendente di cui sopra, il titolare delle
attività il quale mi rappresenta che tutti i beni mi
presenti sono di proprietà di terzi, e fronte di un
contratto di affitto di azienda; tuttavia gli confermo
di essere comunque il pignoramento sul bene
sopra descritto.

5. Il sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Unep presso il Tribunale di Velletri, avverte altresì parte debitrice che a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, cpc, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 cpc, 552 cpc e 569 cpc, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

(3) Art. 388 c5° c.p.: Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 516 (già lire 1.000.000).

Custode dei beni innanzi pignorati e di quelli dichiarati, non potendo disporre diversamente/o su accordo con l'istante/, ho nominato il sig. Dr. Alex. more zimmergo peresce Nato a 1800000 il _____, domiciliato in _____ Via _____

il quale ha accettato l'incarico dichiarandosi consapevole degli obblighi inerenti e delle relative responsabilità e comminatorie di legge di cui viene da me reso edotto.

Lo stesso ha dichiarato che custodirà i beni sopra pignorati - nel luogo ove sono stati pignorati - in _____ via _____

e ha chiesto compenso che gli ho riconosciuto - senza chiedere alcun compenso.

Ho lasciato l'avviso prescritto dall'art. 518 c.p.c. per il debitore assente, consegnandolo a mani di dependente, contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. nonché le avvertenze indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente verbale.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL CUSTODE

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI VELLETRI
Dr. Alessandro Lorenzi
Ufficiale Giudiziario

- ☐ Si allegano come parte integrante del presente verbale n. _____ fotografie numerate e vidimate dal sottoscritto Ufficiale Giudiziario.
- ☐ Si allegano come parte integrante del presente verbale n. _____ fotografie in formato elettronico numerate e masterizzate nell'allegato cd-rom, vidimate dal sottoscritto Ufficiale Giudiziario.
- ☐ Non disponendo di mezzi e persone idonee per la rappresentazione fotografica, ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva dei beni sopra pignorati, il sottoscritto si riserva di procedere alla descrizione prevista dall'art. 518 c.p.c. primo comma, se richiesto dal Giudice dell'Esecuzione e previa anticipazione delle spese necessarie da parte del creditore procedente.

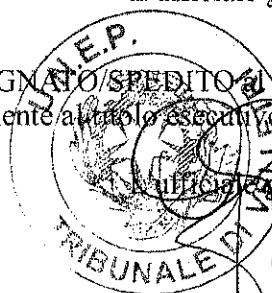
5. Si rilascia una copia a disposizione di parte debitrice ex art. 518 cpc sesto comma, visionabile presso l'Ufficio N.E.P. sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 c.p.c.

L'ufficiale giudiziario

TRIBUNALE DI VELLETRI
Dr. Alessandro Lorenzi
Ufficiale Giudiziario

Il sottoscritto ufficiale giudiziario attesta di aver CONSEGNA TO / SPEDITO al creditore in data odierna originale del processo verbale di pignoramento mobiliare unitamente al titolo esecutivo ed al precetto.

DATA 18 SET. 2025



COMPENSI SPETTANTI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PER L'ESECUZIONE DI PIGNORAMENTO MOBILIARE (il compenso è dimezzato nell'ipotesi in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta)

Si liquida come di seguito il compenso spettante all'ufficiale giudiziario, art. 122 D.P.R. 1229/59

- a) sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita
 - fino a € 10.000 il 5%
 - da € 10.000 a € 25.000 il 2%
 - oltre € 25.000 l'1%

UNEP - TRIBUNALE DI VELLETRI

Modello C / 0 Cr. 5037

Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% de

CONTRASSEGNO

- b) In caso di conversione il compenso è ridotto a metà sul se maggiore sull'importo della somma versata
- c) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del proc è posto a carico del creditore procedente ed è calcolato s o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede

€ 53,00

Pagabile presso l'ufficio postale di U.P. VELLETRI
VAGLIA POSTALE

Totale valore presumibile di realizzo euro 80000 salvo diversa stima.

1. Poiché i beni innanzi assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti (ovvero non vi sono beni utilmente pignorabili o per tali beni appare manifesta la lunga durata della liquidazione) a soddisfare il credito precettato e spese successive, ho invitato il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili di sua proprietà, non ancora assoggettati a pignoramento, ed i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che per l'omessa o falsa dichiarazione è prevista la pena di cui all'articolo 388, sesto comma del codice penale.⁽²⁾

Lo stesso debitore ha dichiarato di possedere i seguenti beni:

Ha dichiarato che i beni si trovano in _____

via _____

Lo stesso ha dichiarato che i beni innanzi indicati hanno un valore di circa € _____

IL DEBITORE

Ho, quindi, avvertito il debitore che:

2. dal momento della dichiarazione, ai sensi e per l'effetto dell'art. 492 c.p.c. i beni mobili s'intendono sottoposti a pignoramento anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale;⁽¹⁾
3. ai sensi dell'art. 495, può chiedere che le cose o i crediti pignorati vengano sostituiti con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei debitori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
4. Ho altresì rivolto al debitore l'invito ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Velletri.
- XO indicava il proprio pac o eleggesse un domicilio di propria scelta*
Se non può per uno delle 1020 p.m.s. qe

⁽¹⁾ Art. 388 3° comma codice penale:

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o

⁽¹⁾ Art. 388 3° comma codice penale:

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 309 (già lire 600.000).

⁽²⁾ Art. 388 6° comma codice penale:

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.